



ATTO N. 1127/BIS

Relazione della II Commissione consiliare permanente
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore Presidente Gianfranco Chiacchieroni

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

***“Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del
15 dicembre 2009”***

•Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 25 gennaio 2013

•Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 25 gennaio 2013



**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 gennaio c.a. ha esaminato in sede referente l'atto n.1127 ed ha espresso all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo così come risulta modificato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno e di dare incarico di riferire al Consiglio al sottoscritto.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 2011, n. 216;

VISTA l'Ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il D.P.C.M. 9 febbraio 2011;

VISTA l'Ordinanza commissariale 25 ottobre 2011, n. 248;

VISTA la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17;

VISTO il regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2;

VISTO il regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2013, concernente: "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14 gennaio 2013 e assegnato in pari data alla II Commissione consiliare permanente in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in sede consultiva ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno" (ATTO N. 1127);



DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Regolamento interno sono stati acquisiti il parere espresso in sede consultiva dalla I Commissione consiliare permanente ed il parere espresso dal Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5 lett. a) del Regolamento interno medesimo;

ATTESO che il Consiglio regionale nella seduta del 16 gennaio 2013 ha adottato la procedura d'urgenza, conseguentemente l'esame di tale atto a norma di quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento interno stesso si è svolto in sede referente;

PRESO ATTO del parere del Consiglio delle Autonomie locali comunicato con nota n. 412 del 7 dicembre 2012;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare medesima illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal Presidente Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N.1127/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

*con votazione articolo per articolo, sugli
allegati 1 e 2, nonché con votazione finale
sull'intera legge, che ha registrato n. ____ voti
favorevoli, n. ____ voti contrari e n. ____ voti
astenuti, espressi nei modi di legge dai ____
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009, composta di n. 19 articoli nel testo che segue:



DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)	Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e sue successive modifiche e integrazioni.	1. idem
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano, i cui territori sono stati interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009).	2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano, i cui territori sono stati interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009).
Art. 2 (Programmazione degli interventi)	Art. 2 (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, tenuto conto delle risorse disponibili e sulla base delle necessità risultanti dalla ordinanza del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 2011, n. 216 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza), approva un Piano di riparto delle risorse finanziarie di seguito denominato Piano di riparto, dandone comunicazione al Consiglio regionale.	1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge , tenuto conto delle risorse disponibili e sulla base delle necessità risultanti dalla ordinanza del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 2011, n. 216 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza), approva un Piano di riparto delle risorse finanziarie di seguito denominato Piano di riparto, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
2. Nel Piano di riparto sono, nel seguente ordine, prioritari:	2. idem

1



strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico, ricomprendenti singoli edifici o complessi di edifici.	
3. I contributi di cui alla presente legge sono concessi:	3. idem
a) per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, come definiti dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), di edifici che presentano soglie di danneggiamento o di vulnerabilità superiori ai valori indicati nell'Allegato 2 che forma parte integrante della presente legge o carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2;	a) per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, come definiti dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), di edifici che presentano soglie di danneggiamento o di vulnerabilità superiori ai valori indicati nell'Allegato 2 che forma parte integrante della presente legge o carenze strutturali gravi così come definito nello stesso Allegato 2;
b) per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, come definiti dal punto 8.4.3 delle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008, di edifici che presentano soglie di danneggiamento e di vulnerabilità inferiori ai valori indicati nell'Allegato 2 e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2.	b) per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, come definito dal punto 8.4.3 delle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008, di edifici che presentano soglie di danneggiamento e di vulnerabilità inferiori ai valori indicati nell'Allegato 2 e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2.
4. L'intervento di miglioramento sismico deve conseguire un livello di sicurezza almeno pari al sessanta per cento dell'adeguamento sismico, in termini di accelerazione di picco al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo considerato.	4. idem
5. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, il raggiungimento del livello di sicurezza di cui al comma 4 non è vincolante. Agli stessi edifici si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).	5. Agli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).
6. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli immobili costruiti in	6.



accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50.	
6. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 1 gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, nonché le opere di finitura strettamente connesse agli interventi stessi.	6. idem
7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.	7. idem
8. Il contributo non può eccedere le seguenti somme:	8. idem
a) euro centoventimila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;	a) euro centoventiquattromila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;
b) euro settantamila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.	b) idem
9. A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 150 mq è concesso un contributo aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11, che non può eccedere le seguenti somme:	9. idem
a) euro centocinquantamila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;	a) idem
b) euro centomila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.	b) idem
10. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 9 è pari alla minore somma tra la quota del costo ammissibile dell'intervento non coperta dal contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11 e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 350 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie eccedente i 150 mq.	10. idem
11. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 oltre che agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono applicate le seguenti maggiorazioni:	11. idem
a) venti per cento per gli edifici dichiarati di	a) trenta per cento per gli edifici dichiarati di

15. I contributi sono destinati per almeno il settanta per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.	15. idem
16. I contributi di cui al presente articolo sono determinati al netto dell'I.V.A., qualora recuperabile da parte degli aventi diritto al contributo.	16. idem
Art. 5 (Contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b))	Art. 5 (Contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b))
1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono finanziati con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 dell'ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164 (Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della O.P.C.M. n. 3853/2010) e successive modificazioni e integrazioni.	1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono finanziati con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 20 luglio 2010, n. 164 (Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/2010) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 (Programma integrato di recupero di Spina)	Art. 6 (Programma integrato di recupero di Spina)
1. Il programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 e alla ordinanza commissariale 25 ottobre 2011, n. 248 (Affidamento servizio di ingegneria inerente alla redazione del P.I.R. di Spina (C.U.P. I61I10000210001, C.I.G. n. 2828017972), è adottato dal comune di Marsciano secondo la procedura di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) e successive modificazioni e integrazioni, previa conferenza partecipativa alla quale sono invitati a partecipare gli enti pubblici interessati e i proprietari coinvolti che ne facciano richiesta.	1. idem
2. Il programma integrato di recupero con	2.



piano attuativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale unitamente al verbale della conferenza partecipativa di cui al medesimo comma 1.	idem
3. La Giunta regionale verifica la conformità degli elaborati del programma e del relativo piano attuativo alle disposizioni dell'ordinanza 248/2011 e provvede all'approvazione del programma ai fini dell'ammissibilità a finanziamento degli interventi ivi previsti.	3. idem
4. La quantificazione del contributo spettante per gli interventi previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 è determinata per gli immobili di proprietà privata in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 e per le opere pubbliche sulla base dei criteri definiti, con proprio atto, dalla Giunta regionale.	4. idem
5. Per la realizzazione degli interventi unitari previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 i proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della medesima unità si costituiscono in consorzio obbligatorio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) e successive modifiche e integrazioni e secondo le disposizioni di dettaglio definite, con proprio atto, dalla Giunta regionale.	5. idem
Art. 7 (Presentazione delle domande e finanziamento degli interventi)	Art. 7 (Presentazione delle domande e finanziamento degli interventi)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, presentano ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2.	1. idem
2. I soggetti di cui al comma 1, che hanno presentato istanza di contributo per eventi sismici avvenuti prima del 15 dicembre 2009 e che non sono titolari di concessioni contributive per gli stessi eventi sismici, possono accedere ai contributi di cui alla	2. idem

presente legge previa rinuncia alla precedente istanza di contributo. Tale rinuncia deve essere dichiarata nella domanda di cui al comma 1.	
3. Sulla base delle priorità di cui all'articolo 2, comma 2 e tenendo conto degli ulteriori criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'all'articolo 3, comma 7, i comuni predispongono gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti per accedere al contributo.	idem
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale che, sulla base delle risorse disponibili, autorizza il finanziamento degli interventi ed assegna ai comuni le risorse per il rilascio dei relativi atti di concessione contributiva.	idem
5. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 3, non ammessi a finanziamento, possono essere autorizzati dal comune competente per territorio ad eseguire i lavori in anticipazione in assenza di concessione contributiva. I medesimi soggetti possono accedere ai contributi di cui alla presente legge subordinatamente alle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.	idem
6. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, ulteriori criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.	idem
Art. 8 (Convenzione con istituti bancari)	Art. 8 (Convenzione con istituti bancari)
1. Al fine di accelerare le procedure di pagamento delle anticipazioni e degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti in attuazione della presente legge e allo scopo di facilitare l'accesso al credito, la Giunta regionale promuove la stipula di apposite convenzioni con gli istituti bancari per l'apertura di conti correnti dedicati alla ricostruzione di cui alla presente legge.	idem
Art. 9 (Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi)	Art. 9 (Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi)
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della	



destinazione d'uso in atto al momento del sisma del 15 dicembre 2009 prima di due anni dalla data di completamento dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.	idem
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario e dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.	2. idem
3. I contratti di locazione pendenti alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori.	3. idem
Art. 10 (Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva)	Art. 10 (Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva)
1. L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 258.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni e integrazioni.	1. L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>) e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinata all'acquisizione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).	2. idem
3. Fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni e al regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2 (Disciplina di attuazione	3. Fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni e al regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2 (Disciplina di attuazione degli articoli



degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8), nel caso di violazione alle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 4, comma 2, del r.r. 2/2009 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 1/2004, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 8, comma 3, dello stesso regolamento regionale.	11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8), nel caso di violazione alle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 4, comma 2, del r.r. 2/2009 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 1/2004, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 8, comma 3, dello stesso regolamento regionale.
Art. 11 (Divieto di cumulo)	Art. 11 (Divieto di cumulo)
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi da pubbliche amministrazioni per le stesse opere, ivi compresi quelli concessi ai sensi dell'ordinanza 164/2010.	1. idem
2. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento è coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici, il contributo è determinato detraendo l'importo del risarcimento assicurativo dall'importo del contributo spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 4 e 5.	2. idem
Art. 12 (Demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma)	Art. 12 (Demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma)
1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, possono procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio danneggiato, in luogo della sua riparazione con miglioramento sismico o con rafforzamento locale, purché sussistano le seguenti condizioni:	1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, nel rispetto della normativa statale possono procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio danneggiato, in luogo della sua riparazione con miglioramento sismico o con rafforzamento locale, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) edificio costruito, ristrutturato o modificato dopo l'anno 1959 e comunque privo di caratteri originali, propri della cultura edilizia tradizionale regionale;	a) idem
b) edificio strutturalmente isolato e tipologicamente non seriale;	b) idem



c) conformità dell'intervento di demolizione e di ricostruzione alla normativa urbanistica vigente.	c) idem
2. Nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma del 15 dicembre 2009 il contributo spettante è definito dal minore importo tra il contributo calcolato ai sensi degli articoli 4 e 5 e il costo ammissibile a contributo dell'intervento di demolizione e ricostruzione risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A..	2. idem
Art. 13 (Interventi sulle opere pubbliche)	Art. 13 (Interventi sulle opere pubbliche)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei limiti fissati dal Piano di riparto, definisce modalità e procedure per il finanziamento di interventi finalizzati alla riparazione di opere pubbliche danneggiate dal sisma del 15 dicembre 2009, assegnando priorità ai lavori necessari a garantire l'attuazione del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all'articolo 6.	1. idem
Art. 14 (Contributo per l'autonoma sistemazione)	Art. 14 (Contributo per l'autonoma sistemazione)
1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, è concesso, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, un contributo per l'autonoma sistemazione nei limiti massimi fissati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3853/2010.	1. idem
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.	2. idem
Art. 15 (Contributo ai comuni)	Art. 15 (Contributo ai comuni)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è concesso ai comuni un contributo a fondo perduto nella misura massima del due per cento dell'importo delle concessioni contributive rilasciate ai sensi	1. idem



dell'articolo 7, comma 4.	
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1.	1. idem
Art. 16 (Controlli)	Art. 16 (Controlli)
1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, il comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.	1. idem
2. La struttura regionale competente provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico-amministrativo sulle concessioni contributive rilasciate dai comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 4. Tali attività di controllo sono effettuate su un campione non inferiore al 10 per cento delle concessioni contributive.	2. idem
3. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri provvedimenti relativi alle concessioni contributive di cui alla presente legge agli esiti delle attività di controllo di cui al comma 2.	3. idem
4. La Giunta regionale stabilisce modalità e termini per l'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2.	4. idem
	Art. 17 (Clausula valutativa)
	1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge al fine di monitorare gli interventi realizzati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009.
	2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento a: a) l'ammontare delle risorse stanziato con il Piano di riparto, secondo le priorità indicate dal comma 2 dell'articolo 2; b) il numero delle domande per il finanziamento degli interventi presentate ai comuni ed il numero di quelle ammesse a contributo, per Comune di riferimento e tipologia degli interventi; c) l'ammontare dei contributi stanziati, per

	<p>comune di riferimento e tipologia degli interventi;</p> <p>d) gli esiti dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 16;</p> <p>e) gli interventi programmati e realizzati dal piano attuativo del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano;</p> <p>f) la ripartizione per comune dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 15.</p>
<p>Art. 17 (Norma finanziaria)</p>	<p>Art. 18 (Norma finanziaria)</p>
<p>1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse previste dall'art. 67 sexies, comma 3 del d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012, nonché con le disponibilità di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale appositamente istituita.</p>	<p>1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse previste dall'articolo 67 sexies, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché con le disponibilità di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali). Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale appositamente istituita.</p>
<p>Art. 18 (Norma finale)</p>	<p>Art. 19 (Norma finale)</p>
<p>1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 7 anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora:</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>
<p>a) i lavori sono stati eseguiti per le finalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 e nel possesso degli atti autorizzativi prescritti dalla normativa vigente in materia;</p>	<p>a)</p> <p>idem</p>
<p>b) risultano documentati lo stato di danno, la vulnerabilità e le carenze strutturali dell'edificio al momento dell'evento sismico, nonché i lavori eseguiti oltre alle spese sostenute per la loro esecuzione.</p>	<p>b)</p> <p>idem</p>
<p>2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce ulteriori criteri e modalità per l'applicazione del presente articolo.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>

DEFINIZIONE DI EDIFICIO

Si intende per edificio l'**Unità Strutturale (U.S.)** caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi, quali ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

ALLEGATO 2

SOGLIE DI DANNO – VULNERABILITA' E CARENZE STRUTTURALI GRAVI

1. EDIFICI IN MURATURA

1.1. Soglie di danno

La soglia di danno si intende superata se è presente una delle seguenti condizioni:

- a) Pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- b) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- c) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- d) lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- e) cedimenti delle fondazioni e fenomeni di dissesto idrogeologico segnalati in cartografia o di nuova individuazione.

1.2. Soglia di vulnerabilità

La soglia di vulnerabilità si intende superata se:

- a) la *resistenza convenzionale* alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'U.S. ed espressa attraverso il parametro C_{CONV} , pari al rapporto fra forze orizzontali e il peso dell'U.S., calcolato secondo le indicazioni riportate al punto 4. delle presenti direttive, è inferiore al valore limite:
$$C_{RIF} = a_{SLU(RIF)}/g = 0.09$$
- b) la *resistenza convenzionale* ai piani superiori è inferiore a valori di C_{CONV} ottenuti moltiplicando il valore di cui al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del punto 4..

1.3. Soglia di carenze strutturali gravi

Si definiscono **carenze strutturali gravi**, che possono essere causa di notevole vulnerabilità e richiedere interventi pesanti, quelle consistenti in almeno una delle condizioni di seguito definite:

1. carenza di resistenza della muratura dovuta:

- alla presenza di murature a sacco con assenza di collegamento tra i paramenti; oppure:
- alla presenza di murature portanti in forati, con percentuale di vuoti > 70 % ed estesa per oltre il 30 % delle superfici resistenti ad uno stesso livello;

2. murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10 % del totale anche ad un solo livello;
3. coperture realizzate con orditura principale e secondaria prive di collegamenti mutui, quali solette o tavolati.

La presenza di una delle condizioni descritte ai punti 1, 2 e 3 comporta il superamento della soglia di carenze strutturali.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO

La soglia di danno si intende superata se è presente una delle seguenti condizioni:

- a) danni alla struttura portante;
- b) cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO)

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie di danno di cui al punto 1.1. per la parte in muratura e al punto 2. per la parte in cemento armato o in acciaio.

Ove il sistema costruttivo, al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali, sia in muratura, fermo quanto previsto al punto 1.3. riguardo le carenze strutturali:

- la soglia di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al comma a) del punto 1.2.;
- la soglia di carenze strutturali gravi dovrà essere valutata come specificato al punto 1.3.

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

Tab. 1 - Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete.

Descrizione tipologia muraria	Resistenza tangenziale di calcolo τ_d (t/m ²) ⁽¹⁾
Muratura a sacco in pietrame	1.48
Muratura in pietrame non squadrate o sbazzate	2.59
Muratura in pietrame squadrate e ben organizzate o in blocchi di tufo	4.15
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi < 45\%$), con malta bastarda	5.56
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi < 45\%$), con malta cementizia	13.33

¹ La resistenza tangenziale di calcolo (τ_d) è data da τ_{min}/FC per un livello di confidenza LC1, fattore di confidenza FC = 1.35, fattore di sicurezza sui materiali $\gamma_M = 1$ (analisi non lineare).

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di Unità Strutturale (U.S) in pendio, come quota del piano a monte. Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

Tab. 2 - Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C_{CONV} dell'Unità Strutturale (U.S) alle forze orizzontali.

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta	A_t
Area totale elementi resistenti in direzione x	A_x
Area totale elementi resistenti in direzione y	A_y
Area minima fra A_x e A_y	A
Area massima fra A_x e A_y	B
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/A_t	a_0
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	γ
Resistenza tangenziale di calcolo	τ_d
Peso specifico delle murature	p_m
Carico permanente per metro quadrato di solaio	p_s
Altezza media di interpiano	h

Nel caso in cui l'U.S. oggetto di verifica sia adiacente ad altre e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50% delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'U.S. si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell' U.S.:

$$q = \frac{(A_x + A_y) \cdot h \cdot p_m}{A_t} + p_s \quad (1)$$

La resistenza convenzionale C_{CONV} ($= a_{SLU}/g$) assume l'espressione:

$$C_{CONV} = \frac{a_{SLU}}{g} = \frac{q_s}{F_0} \frac{a_0 \tau_d}{q \cdot N} \sqrt{1 + \frac{qN}{1.5 \tau_d a_0 (1 + \gamma)}} \quad (2)$$

dove:

fattore di struttura $q_s = 2.25$ (edifici irregolari in elevazione);

coefficiente spettrale $F_0 = 2,4$ (media valori territorio di Spina);

N = numero di piani sovrastanti quello di riferimento.

Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato, occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C_{CONV} nella formula (2) con valori di a_0 e γ propri del livello di verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C_{CONV} incrementato secondo la

tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

Tab. 3 - Calcolo del coefficiente di maggiorazione della resistenza convenzionale C_{CONV} ai piani superiori a quello di riferimento.

Piano di verifica	Numero totale di piani dell' Unità Strutturale				
	1	2	3	4	5
1	--	1	1	1	1
2	--	1,33	1,25	1,20	1,17
3	--	--	1,50	1,40	1,33
4	--	--	--	1,60	1,50
5	--	--	--	--	1,67